



COMUNE DI BIANCHI

PROVINCIA DI COSENZA

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 24 del Reg. Data 19/12/2005	OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (D. Lgs 30/06/2003 N. 196).
-----------------------------------	----------	---

Adunanza straordinaria di prima convocazione.

L'anno **duemilacinque** il giorno **diciannove** del mese di **Dicembre** alle ore 18,30 nella sala consiliare del Comune, sito in Piazza Matteotti, convocato dal Sindaco nei previsti modi di legge,

Il Consiglio si è riunito con la presenza dei signori:

Carica	Nominativo	Presente (si/no)	
Sindaco	VILLELLA Prof. Francesco	si	
Consigliere	VALENTE Antonio Salvatore		si
“	PERRI Francesco	si	
“	ELIA Francesco	si	
“	PETTINATO Franco	si	
“	DE FAZIO Mary	si	
“	MAURO Rosella		si
“	TAVERNA Eugenio	si	
“	DE SANTIS Domenico	si	
“	ELIA Luigi		si
“	ROCCA Aurelio		si
“	MANCUSO Salvatore	si	
“	MIGLIAZZO Franco	si	

Totale Presenti N° 9 4

Partecipa alla riunione

Dr. Gaspare Giuseppe FAZIO

Che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **VILLELLA Prof. Francesco** nella sua qualità di **Sindaco**

IL CONSIGLIO

COMUNE DI BIANCHI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003, N. 196)

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 24 del 19.12.2005

IL PRESIDENTE illustra l'argomento, ricordando che entro il 31 dicembre 2005 scadono i termini per l'adeguamento delle strutture pubbliche e comunali alle misure minime di sicurezza previste dal d. lgs n. 196 del 30 giugno 2003.

La giunta comunale, con deliberazione n. 105 del 12 dicembre, ha approvato il Documento Programmatico sulla Sicurezza, ossia un piano per la tutela e la protezione dei dati, personali, sensibili e giudiziari, così come definiti dall'art. 4 del predetto decreto. Lo scopo è quello di elaborare criteri e procedure per il contenimento dei rischi a cui è sottoposta la gestione dei dati personali. Al consiglio comunale spetta infine il compito di approvare il regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Preventivamente, cioè, deve essere regolamentato il flusso di dati e notizie riferiti ai requisiti sensibili e giudiziari. Il regolamento sottoposto all'attenzione del consiglio è il regolamento tipo, predisposto dall'ANCI per i piccoli comuni e già approvato dal Garante per la protezione dei dati personali. È composto di tre articoli e da n. 25 schede, riguardanti altrettante attività istituzionali. La bozza del regolamento, con le relative schede, è stata già trasmessa ai capigruppo con nota sindacale n. 4116 del 14 dicembre 2005.

Dopo aver illustrato brevemente i tre articoli, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Prende la parola il Cons. Migliazzo, il quale fa la seguente dichiarazione: "Il cons. Migliazzo, per come ha già dichiarato e verbalizzato nella precedente seduta consiliare del 28.11.05, anche oggi, sempre più, ritiene che non è possibile esercitare una funzione di minoranza costruttiva con l'attuale amministrazione. Di conseguenza continuerà ad esercitare il suo mandato di consigliere comunale esponendo i fatti che riterrà opportuni alle autorità competenti. Pertanto ancora una volta invita il consiglio a prendere atto che la sua opposizione è stata e sarà diversa dalle opposizioni attuali e di tutte quelle che l'hanno preceduto da oltre trenta anni. Perché quanto verbalizzato rimanga bene impresso, anche visibilmente, nella mente dei presenti abbandona, anche questa volta, la seduta consiliare".

Il Cons. Migliazzo, alle ore 18,40, abbandona i lavori del consiglio comunale, pur rimanendo in aula tra il pubblico presente.

Dopo che il Segretario Comunale ha dato lettura, per brevi capi, delle schede allegate al regolamento, si chiude la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:

a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;

b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;

c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;

d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre

soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;

e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Comune, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ANCI in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data 21 settembre 2005.

VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, mediante affissione di manifesto.

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione.

Sentita la relazione e la illustrazione fatta dal Sindaco-Presidente.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta dal responsabile del servizio amministrativo.

Con 8 voti favorevoli, su 8 consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari , in attuazione del D. Lgs n. 196 del 30.06.03, composto di 3 articoli e 25 schede.



COMUNE DI BIANCHI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003, N. 196)

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 24 del 19.12.2005

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento in attuazione del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Comune nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

ARTICOLO 2

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 25, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel d.lg. n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112).

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Comune sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del d.lg. n. 196/2003).

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del d.lg. n. 196/2003).

ARTICOLO 3

Riferimenti normativi


Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

COMUNE DI BIANCHI

**REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DI DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003, N. 196)

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 24 del 19.12.2005



IL PRESIDENTE illustra l'argomento, ricordando che entro il 31 dicembre 2005 scadono i termini per l'adeguamento delle strutture pubbliche e comunali alle misure minime di sicurezza previste dal d. lgs n. 196 del 30 giugno 2003.

La giunta comunale, con deliberazione n. 105 del 12 dicembre, ha approvato il Documento Programmatico sulla Sicurezza, ossia un piano per la tutela e la protezione dei dati, personali, sensibili e giudiziari, così come definiti dall'art. 4 del predetto decreto. Lo scopo è quello di elaborare criteri e procedure per il contenimento dei rischi a cui è sottoposta la gestione dei dati personali. Al consiglio comunale spetta infine il compito di approvare il regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Preventivamente, cioè, deve essere regolamentato il flusso di dati e notizie riferiti ai requisiti sensibili e giudiziari. Il regolamento sottoposto all'attenzione del consiglio è il regolamento tipo, predisposto dall'ANCI per i piccoli comuni e già approvato dal Garante per la protezione dei dati personali. È composto di tre articoli e da n. 25 schede, riguardanti altrettante attività istituzionali. La bozza del regolamento, con le relative schede, è stata già trasmessa ai capigruppo con nota sindacale n. 4116 del 14 dicembre 2005.

Dopo aver illustrato brevemente i tre articoli, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Prende la parola il Cons. Migliazzo, il quale fa la seguente dichiarazione: "Il cons. Migliazzo, per come ha già dichiarato e verbalizzato nella precedente seduta consiliare del 28.11.05, anche oggi, sempre più, ritiene che non è possibile esercitare una funzione di minoranza costruttiva con l'attuale amministrazione. Di conseguenza continuerà ad esercitare il suo mandato di consigliere comunale esponendo i fatti che riterrà opportuni alle autorità competenti. Pertanto ancora una volta invita il consiglio a prendere atto che la sua opposizione è stata e sarà diversa dalle opposizioni attuali e di tutte quelle che l'hanno preceduto da oltre trenta anni. Perché quanto verbalizzato rimanga bene impresso, anche visibilmente, nella mente dei presenti abbandona, anche questa volta, la seduta consiliare".

Il cons. Migliazzo, alle ore 18,40, abbandona i lavori del consiglio comunale, pur rimanendo in aula tra il pubblico presente.

Dopo che il Segretario Comunale ha dato lettura, per brevi capi, delle schede allegate al regolamento, si chiude la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:

a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;

b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;

c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;

d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;

e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";

- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Comune, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ANCI in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data 21 settembre 2005.

VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, mediante affissione di manifesto.

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione.

Sentita la relazione e la illustrazione fatta dal Sindaco-Presidente.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta dal responsabile del servizio amministrativo.

Con 8 voti favorevoli, su 8 consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in attuazione del D. Lgs n. 196 del 30.06.03

ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento in attuazione del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Comune nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

ARTICOLO 2 Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 25, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel d.lg. n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112).

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Comune sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del d.lg. n. 196/2003).

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del d.lg. n. 196/2003).

ARTICOLO 3 **Riferimenti normativi**

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

14.12.05

Greco

COMUNE DI BIANCHI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003, N. 196)

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 24 del 19-12-05

11-12-05
Fug

COMUNE DI BIANCHI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:

a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;

b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;

c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;

d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;

e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Comune, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ANCI in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data ...21-09-05

VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

11-12-05
Greef

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione ... (all'albo pretorio e nel sito Internet del Comune; nel periodico edito dal Comune; mediante affissione presso ...);

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione.

approva il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice

ARTICOLO 1 **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento in attuazione del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Comune nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

ARTICOLO 2 **Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili**

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a ~~25~~, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel d.lg. n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112). 25

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Comune sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del d.lg. n. 196/2003).

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del d.lg. n. 196/2003).

ARTICOLO 3 **Riferimenti normativi**

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 N° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere favorevole	UFFICIO AMMINISTRATIVO data Il Responsabile del Servizio F.to Mazza Emilia -----
---	---

PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere	UFFICIO CONTABILE data Il Responsabile del Servizio -----
Visto se ne attesta la copertura finanziaria (Art.153, comma 5) Il relativo impegno di spesa, per complessivi _____ viene annotato Sul cap. _____ Codice _____ del bilancio _____	Il Responsabile del Servizio Finanziario -----
Data _____	

--

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dr. Gaspare Giuseppe FAZIO**

IL SINDACO
F.to **VILLELLA Prof. Francesco**

Della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione in questo Albo Pretorio il _____ E per quindici giorni consecutivi. Prot. N° _____ del _____ N° _____ Reg.Pub. _____ Il Segretario Comunale F.to Dr. Gaspare Giuseppe FAZIO Addì _____	Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ Data _____ Il Segretario Comunale ----- La su estesa deliberazione: <input type="checkbox"/> è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000 <input type="checkbox"/> è divenuta esecutiva dopo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2134 comma 3 D. Lgs 267/2000 Il Segretario Comunale
---	--

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo ed Ufficio.

Bianchi li, _____

Il Segretario Comunale
Dr. Gaspare Giuseppe